Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 8 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 31 DELL'8 FEBBRAIO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato sorteggiate nella 8ª estrazione del 16 gennaio 1943-XXI.

(424)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 24 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1943-XXI, registro 1 Africa Italiana, foglio 98.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Dissegna Ferdinando di Giuseppe e fu Alesso Angela, nato a Romano d'Ezzelini (Vicenza) il 23 maggio 1892, maggiore di artiglieria in s.p.e. del Comando truppe del Regio Governo dell'Eritrea. — Organizzava e comandava una banda irregolare in cruenti combattimenti svoltisi durante otto giorni contro forze nemiche numericamente superiori. Andando oltre il compito affidatogli e con grande rischio personale si slanciava più volte, alla testa delle proprie truppe, attaccando e superando le resistenze avversarie. Con perizia ed ardimento guidava l'inseguimento delle forze nemiche fino al loro completo sterminio. Esempio di audacia, di valore, di alta capacità combattiva. — Mai Ceu - Nevà Seghè, 18-25 settembre 1937-XV.

Morglia Luigi di Alberto, nato a Bruxelles il 14 giugno 1911, tenente in s.p.e. del battaglione alpini Uork-Amba. — Comandante di compagnia, durante un lungo ciclo operativo e in numerosi aspri combattimenti dimostrava eccezionali doti di comandante e di trascinatore di uomini. Con l'esempio costante del suo ardimento e superbo sprezzo del pericolo, conduceva più volte i suoi uomini all'assalto di numerose e preponderanti formazioni avversarie, riuscendo sempre ad avere ragione del nemico, infliggendogli sensibili perdite e contribuendo così, validamente, all'esito vittorioso delle operazioni. — Tamò Mariam - Gehrsa Agher - Mieti - Ghembebit - Tarà Mosobit - Mosobit Cus Cus e Ghinna Agher, 15 dicembre 1938 - 1° luglio 1939-XVII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Cataleta Antonio, brigadiere CC. RR. della Sezione mista zaptiè del Comando FF. AA. della Somalia. — Concorreva brillantemente ed efficacemente al servizio di polizia in territorio infestato da forti gruppi nemici, con i quali veniva più volte a contatto, attaccandoli decisamente e fugandoli, dopo aver inflitto sensibili perdite e catturate armi e munizioni. — Callegia, 29 gennaio 1936-XIV.

Foddis Sebastiano di Giuseppe e di Arca Doloretta, nato l'11 dicembre 1913 a Cuglieri (Nuoro), sergente maggiore del 10° reggimento granatieri di Savoia. — Sottufficiale comandante di squadra mitraglieri, in un combattimento contro predoni in forze soverchianti, teneva contegno calmo, valoroso e ardito. Visto cadere un ufficiale e accortosi che egli era fatto oggetto al tiro nemico, accorreva in soccorso del superiore e, quantunque a sua volta ferito gravemente ad una gamba, riusciva a trarlo in salvo. Esempio di coraggio, di sprezzo del pericolo e di devozione. — Zona di Nec Dingai, 25 aprile 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

Giuliano Vittorio di Salvatore e di Concolino Teresa, nato a Catanzaro il 3 ottobre 1910, tenente di complemento del III battaglione coloniale. — Comandante interinale di compagnia, in un aspro combattimento prodigava instancabilmente l'opera sua dimostrando ardimento e sprezzo del pericolo. — Faguttà, 13 marzo 1940-XVIII.

(355)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 settembre 1942-XX, n. 1739.
Modificazioni allo statuto del Regio istituto universitario navale di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio istituto universitario navale di Napoli, approvato con il R. decreto 16 gennaio 1933-XI, n. 1570 e modificato con il R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 2081;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Istituto anzidetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto del Regio istituto universitario navale di Napoli contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, foglio 13. — MANCINI

Modificazioni allo statuto del Regio istituto universitario navale di Napoli

Gli articoli da 1 a 33 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — Il Regio istituto universitario navale di Napoli ha per fine:

a) di promuovere l'incremento della cultura marinaresca della Nazione;

b) di preparare all'esercizio della professione e degli uffici attinenti all'industria ed al commercio marittimo.

Art. 2. — L'Istituto comprende:

a) la Sezione di nautica per gli studi delle discipline nautiche;

b) la Sezione di economia marittima per gli studi delle scienze economico-marittime;

c) la Sezione per capitani superiori di lungo corso;

d) la Sezione per capitani superiori di macchina;

e) il corso di perfezionamento in aerologia.

Art. 3. — Il governo dell'Istituto appartiene alle seguenti autorità:

1. Direttore dell'Istituto.
2. Presidente del consiglio di amministrazione.
3. Consiglio di amministrazione.
4. Consiglio di facoltà.

Art. 4. — Il consiglio di amministrazione è composto:

a) di un presidente;

b) del direttore dell'Istituto;

c) di due membri designati dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo che appartengano all'Istituto;

d) di due rappresentanti del Governo: uno è l'Intendente di finanza della Provincia; l'altro è scelto dal Ministro per l'educazione nazionale fra persone di riconosciuta competenza nel campo dell'attività armatoriale;

e) di tre rappresentanti rispettivamente della Provincia, del Consiglio provinciale delle corporazioni e del Comune;

f) del segretario capo dell'Istituto.

Altri Enti e privati, qualora concorrano al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a lire centomila, hanno diritto di designare ciascuno un proprio rappresentante.

Il Presidente ed i delegati durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal segretario capo dell'Istituto.

Art. 5. — Al consiglio di amministrazione, oltre le attribuzioni che gli sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione universitaria, spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Art. 6. — Il consiglio di amministrazione:

a) delibera sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo;

b) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile dell'Istituto;

c) approva i contratti e le convenzioni;

d) provvede agli storni da categoria a categoria del bilancio ed approva i prelevamenti dal fondo di riserva;

e) delibera sulle proposte del consiglio di facoltà relative al conferimento di incarichi di insegnamento;

f) provvede alla nomina ed al licenziamento del personale di segreteria e subalterno;

g) prende l'iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale e la gestione economica dell'Istituto;

h) delibera su tutti i provvedimenti i quali importino un onere per il bilancio;

i) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario e da eventuali convenzioni.

Art. 7. — Il Presidente del consiglio di amministrazione:

a) rappresenta l'Istituto di fronte alle autorità ed ai terzi, in rapporto alle attribuzioni conferite al consiglio di amministrazione dall'art. 6;

b) stipula i contratti deliberati dal consiglio di amministrazione;

c) ordina le spese entro i limiti dei singoli capitoli del bilancio approvato;

d) convoca il consiglio di amministrazione ordinariamente una volta ogni due mesi e straordinariamente sempre che lo creda necessario, o quando il direttore o due consiglieri lo richiedano;

e) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio e ne riferisce al Ministero;

f) esercita le altre attribuzioni che gli sono deferite dal presente statuto.

Art. 8. — Per la validità della adunanza del consiglio di amministrazione occorre:

1) che siano convocati per iscritto tre giorni avanti l'adunanza, salvo il caso di urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, tutti coloro che hanno qualità ad intervenire;

2) che intervenga la maggioranza dei componenti.

In seconda convocazione sarà legale l'adunanza, purchè il numero degli intervenuti non sia minore di tre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale quella del presidente.

Le deliberazioni prese saranno fatte risultare da un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 9. — Nel consiglio predetto, nessuno può, sotto pena di nullità di votazione, intervenire, quando si tratti di questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 10. — Il direttore:

a) ha la direzione didattica e disciplinare dell'Istituto, e rappresenta l'Istituto ed il corpo accademico nelle relazioni con le pubbliche autorità e coi privati, salvo il disposto dell'art. 7;

b) conferisce, in nome del Re Imperatore, le lauree ed ogni altro grado o titolo di studio e ne rilascia i relativi diplomi e certificati;

c) corrisponde col Ministero, con le altre pubbliche amministrazioni, e con i privati nei limiti delle sue attribuzioni;

d) notifica a chi spetta tutte le deliberazioni, con le relative motivazioni, prese dal consiglio di amministrazione e dal consiglio di facoltà e comunica le risoluzioni del Ministero a quelli cui concernano;

e) cura l'osservanza del regolamento e di ogni altra norma riguardante l'Istituto, per quanto riguarda le materie di sua competenza;

f) presiede le adunanze del consiglio di facoltà e ne esegue le deliberazioni;

g) ha la vigilanza sulla biblioteca e su tutti gli stabilimenti dell'Istituto;

h) esercita l'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sull'altro personale dell'Istituto, nei termini e nei modi prescritti;

i) riferisce al consiglio di amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico dell'Istituto;

l) accorda, per giustificati motivi, permessi di assenza ai professori nei termini stabiliti dal presente statuto e per non più di giorni 15, all'altro personale;

m) esercita le altre attribuzioni, assegnategli dal presente statuto o dalle vigenti disposizioni.

Al direttore è assegnata una indennità annua lorda di L. 3000.

Art. 11. — Il consiglio di facoltà coadiuva il direttore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate. E' composto degli insegnanti di ruolo dell'Istituto, ed è presieduto dal direttore.

Il consiglio di facoltà:

a) esamina e concorda l'orario generale dell'Istituto, formula l'ordine degli studi e determina le materie per le quali debbono aver luogo le esercitazioni e le modalità di queste;

b) elegge, a schede segrete, i due professori che devono far parte del consiglio di amministrazione;

c) raccoglie dai professori i programmi degli insegnamenti, li coordina fra loro e avverte a riempire le lacune che vi apparissero, a rettificarne secondo le finalità didattiche dell'Istituto il contenuto; stabilisce l'orario degli esami e l'orario delle lezioni, avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascuno insegnamento risponda all'importanza della materia;

d) propone l'istituzione di posti di assistenti;

e) propone al consiglio di amministrazione l'istituzione di insegnamenti speciali che creda utili nell'interesse degli studi;

f) esercita l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

g) propone al consiglio di amministrazione le riforme che creda opportune nell'ordinamento scolastico e disciplinare dell'Istituto;

h) dà parere sulle domande dirette ad ottenere conferimenti di incarichi e su tutti gli argomenti pei quali sia richiesto dal Ministero, dal consiglio di amministrazione e dal direttore;

i) adempie le altre funzioni contemplate dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni.

Art. 12. — Il consiglio di facoltà è convocato dal direttore, ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorre, o quando tre degli insegnanti di materie fondamentali ne facciano domanda motivata. Le convocazioni per discutere i programmi e gli orari dovranno essere fatte in tempo utile, perchè prima dell'apertura dei corsi gli studenti trovino affissi all'albo:

a) il calendario generale dell'Istituto;

b) l'orario dei singoli insegnamenti;

c) il manifesto degli studi.

Per la validità delle adunanze è necessario:

1) che siano convocati per iscritto tre giorni avanti alla adunanza, salvo il caso di urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattare, tutti coloro che hanno qualità d'intervenire;

2) che intervenga la maggioranza dei componenti. La maggioranza è determinata senza tener conto di quelli che avranno giustificata la loro assenza.

In seconda convocazione sarà legale l'adunanza, purchè il numero degli intervenuti non sia minore di tre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le deliberazioni prese dovranno risultare da un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo.

Art. 13. — Nel consiglio predetto nessuno può, sotto pena di nullità della votazione, intervenire quando si tratta di questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti e affini entro il quarto grado.

Art. 14. — L'insegnamento del professore prende la doppia forma di lezioni e di conferenze con gli studenti. Egli può fare conferenze in ore diverse da quelle stabilite per le lezioni, ovvero occupare, nel conferire con gli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

I corsi sono pubblici; tuttavia alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche e sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 15. — Gli orari saranno proporzionati all'indole ed estensione delle materie, ma non potranno, di regola, essere inferiori a tre lezioni settimanali per ogni insegnamento, da tenersi in giorni distinti.

Tutti i professori sono obbligati ad impartire, entro l'anno accademico, non meno di 50 lezioni per i corsi di durata annuale.

Art. 16. — L'Istituto è autorizzato a stabilire convenzioni con Università o Istituti superiori della stessa sede, perchè presso di essi e con effetti legali, siano seguiti dagli studenti, ai fini del conseguimento dei titoli conferiti dall'Istituto, determinati insegnamenti e corsi di esercitazioni e applicazioni pratiche, previsti dal presente statuto.

Nelle convenzioni stesse, saranno determinate le necessarie modalità.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI.

Sezione di nautica.

Art. 17. — La Sezione di nautica conferisce la laurea in discipline nautiche.

La durata del corso degli studi per la laurea in discipline nautiche è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica e il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici nautici (sezione capitani).

Sono iscritti al terzo anno i laureati in Fisica, in Scienze matematiche, in Matematica e fisica, in Ingegneria e coloro che abbiano seguito i corsi e superato i relativi esami del primo biennio presso la Regia Ac-

cademia navale di Livorno, la Regia Accademia aeronautica di Caserta, la Regia Accademia di artiglieria e genio di Torino.

Tutti gli altri laureati saranno iscritti al primo corso della suddetta sezione, salvo dispensa da deliberarsi dal consiglio di facoltà, dalla frequenza di corsi seguiti e da esami superati nelle Università o negli Istituti universitari.

In ciascuno dei casi previsti nei commi precedenti è, in ogni caso, necessario il possesso di uno dei titoli di ammissione indicati nel comma terzo del presente articolo.

Art. 18. — Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica, algebrica ed infinitesimale (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Lingua inglese o tedesca (biennale).
7. Astronomia generale e sferica.
8. Astronomia geodetica.
9. Astronomia nautica (biennale).
10. Arte navale (biennale).
11. Navigazione e magnetismo navale (biennale).
12. Meteorologia e oceanografia.
13. Elementi di architettura e costruzioni navali.
14. Elementi di macchine marine ed impianti elettrici di bordo.
15. Idrografia.
16. Radiotecnica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Economia dei trasporti marittimi.
2. Geografia.
3. Navigazione aerea.
4. Storia del commercio marittimo.
5. Seconda lingua straniera.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 19. — Lo studente non può sostenere l'esame di meccanica razionale ove non abbia superato l'esame di analisi matematica, algebrica ed infinitesimale, nè gli esami di astronomia generale e sferica, astronomia geodetica, astronomia nautica e navigazione e magnetismo navale ove non abbia superato gli esami di analisi matematica, algebrica ed infinitesimale, geometria analitica e meccanica razionale; nè quello di meteorologia e oceanografia ove non abbia superato l'esame di fisica sperimentale.

SEZIONE DI ECONOMIA MARITTIMA.

Art. 20. — La sezione di economia marittima conferisce la laurea in scienze economico-marittime.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze economico-marittime è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica, il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici nautici, commerciali, industriali, agrari e per geometra.

Sono iscritti al terzo anno i laureati in economia e commercio e al secondo anno i laureati in giurisprudenza e in scienze politiche, con dispensa, previa deliberazione del consiglio di facoltà, dalla frequenza di corsi seguiti e dagli esami superati nelle facoltà presso le quali conseguirono le precedenti lauree.

Tutti gli altri laureati saranno iscritti al primo corso della suddetta sezione, salvo dispensa, da deliberarsi dal consiglio di facoltà, dalla frequenza di corsi seguiti e da esami superati nelle Università o negli Istituti universitari.

In ciascuno dei casi previsti nel comma precedente è in ogni modo necessario il possesso di uno dei titoli di ammissione indicati nel comma terzo del presente articolo.

Art. 21. — Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto corporativo.
4. Diritto commerciale.
5. Diritto internazionale.
6. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Statistica metodologica ed economica (biennale).
9. Matematica generale.
10. Matematica finanziaria.
11. Lingua tedesca o inglese (biennale).
12. Diritto della navigazione (biennale).
13. Economia dei trasporti marittimi.
14. Geografia.
15. Storia del commercio marittimo.
16. Ragioneria delle imprese di navigazione.
17. Tecnica commerciale delle imprese di navigazione.
18. Elementi di tecnica della navigazione.
19. Estimo navale e tecnica delle costruzioni navali.

Sono insegnamenti complementari:

1. Storia del diritto della navigazione.
2. Oceanografia e meteorologia.
3. Storia e politica navale.
4. Politica economica marittima.
5. Merceologia.
6. Storia e dottrina del Fascismo.
7. Lingua inglese o tedesca.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 22. — Lo studente non può sostenere l'esame di diritto commerciale ove non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè quello di diritto corporativo e di diritto internazionale ove non abbia superato quello di istituzioni di diritto pubblico; nè quello di diritto della navigazione ove non abbia superato quello di diritto commerciale; nè l'esame di matematica finanziaria ove non abbia superato quello di matematica generale; nè l'esame di diritto finanziario e scienza delle finanze ove non abbia superato quello di economia politica corporativa; nè l'esame di economia dei trasporti marittimi ove non abbia superato l'esame di economia politica corporativa e statistica metodologica; nè quello di tecnica commerciale delle imprese di navigazione ove non abbia superato l'esame di ragioneria delle imprese di navigazione.

SEZIONE PER CAPITANI SUPERIORI DI LUNGO CORSO.

Art. 23. — La Sezione per capitani superiori di lungo corso conferisce il diploma di capitano superiore di lungo corso.

La durata del corso degli studi è di un anno.

E' titolo di ammissione il diploma di abilitazione rilasciato dai Regi istituti tecnici nautici (sezione capitani) ed è requisito necessario il possesso del titolo di capitano di lungo corso.

Art. 24. — Sono insegnamenti obbligatori:

1. Astronomia nautica.
2. Idrografia e navigazione.
3. Diritto della navigazione.
4. Meteorologia e oceanografia.
5. Teoria, costruzione ed esercizio delle navi.
6. Elementi di elettrotecnica.
7. Lingua inglese o tedesca.

SEZIONE PER CAPITANI SUPERIORI DI MACCHINA.

Art. 25. — La Sezione per capitani superiori di macchina conferisce il diploma di capitano superiore di macchina.

La durata del corso degli studi è di un anno.

Per l'ammissione occorre il possesso del diploma di abilitazione rilasciato dai Regi istituti tecnici nautici (sezione macchinisti) e del titolo di capitano di macchina.

Art. 26. — Sono insegnamenti obbligatori:

1. Elementi di fisica generale con particolare riguardo alla termodinamica.
2. Teoria e condotta delle macchine termiche.
3. Elettrotecnica generale ed applicata.
4. Teoria, costruzione ed esercizio delle navi.
5. Merceologia dei materiali marittimi.
6. Elementi di diritto della navigazione.
7. Impianti ausiliari di bordo.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN AEROLOGIA.

Art. 27. — Il corso di perfezionamento in aerologia conferisce un certificato di studio e di esame in aerologia.

La durata del corso è di un anno.

Sono titoli di ammissione: la laurea in discipline nautiche, in scienze naturali, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in ingegneria.

Possono esservi iscritti anche coloro che abbiano seguito i corsi regolari e superato i relativi esami pel conseguimento della nomina ad ufficiale in S.P.E. presso la Regia Accademia navale di Livorno, presso la Regia Accademia di artiglieria e genio di Torino e presso la Regia Accademia aeronautica di Caserta.

Art. 28. — Sono insegnamenti obbligatori:

1. Termodinamica.
2. Meteorologia e climatologia.
3. Statistica applicata alla meteorologia.
4. Telecomunicazioni.
5. Navigazione aerea.
6. Diritto aeronautico ».

In conseguenza della soppressione di alcuni articoli è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Dopo l'art. 37 (già 42) è aggiunto il seguente ed è in conseguenza ulteriormente modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 38. — Oltre i corsi a titolo ufficiale possono impartirsi corsi a titolo privato, secondo le norme vigenti per le Regie università.

Il consiglio di facoltà determina anno per anno quali degli insegnamenti svolti a titolo privato possano avere valore legale agli effetti della carriera scolastica degli studenti ».

Gli articoli da 45 (già 49) a 75 (già 79) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 45. — Nell'Istituto si può ottenere la iscrizione solo in qualità di studente.

Per immatricolarsi studente è necessario presentare domanda su carta legale al direttore, nella quale, oltre il nome dello studente e dei suoi genitori, deve indicarsi:

a) il luogo di nascita;

b) la residenza della famiglia;

c) l'abitazione dello studente in città;

d) il corso cui intende iscriversi.

La domanda deve essere corredata inoltre dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita legalizzato;

2) titolo originario di studi medi;

3) quietanza del pagamento della tassa di immatricolazione e della prima rata almeno della tassa annuale di iscrizione, della prima rata di soprattassa annuale dell'esame di profitto, della prima rata della soprattassa speciale annua di iscrizione e del contributo per opere sportive ed assistenziali;

4) due fotografie firmate dal richiedente di cui una autenticata.

Può essere consentito, specialmente per i giovani che conseguono il titolo di ammissione nella sessione autunnale di esami, che in luogo del diploma originale sia presentato un certificato provvisorio. Questo certificato però deve essere sostituito nel corso dell'anno col titolo originale, il quale in nessun caso può essere restituito prima della fine del corso di studio.

Art. 46. — Le domande di immatricolazione e di iscrizione ai singoli anni di corso devono essere presentate tra il 1° agosto e il 5 novembre.

Solo per giustificati motivi, da riconoscersi dal direttore, potranno la immatricolazione e la iscrizione concedersi fino al 31 dicembre.

Art. 47. — Allo studente viene rilasciato, all'atto della immatricolazione una tessera-libretto che vale per l'intero corso. Essa contiene le generalità dello studente, l'indicazione del corso cui è iscritto, il titolo di ammissione, la data della iscrizione e del rilascio, e l'indicazione dei corsi; reca la fotografia dello studente, bollata col timbro a secco dell'Istituto, ed è munita della firma del direttore e del capo della segreteria.

Lo studente deve, al cominciare di ogni anno accademico, e non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno stesso, presentare la tessera-libretto alla segreteria, che vi appone apposito timbro per attestare che egli continua ad essere iscritto.

Art. 48. — Il direttore decide sulle domande ricevute. Su quelle riferibili alla convalidazione dei corsi ed esami e in genere alla carriera scolastica degli stu-

denti, che importano valutazioni di studi o di documenti scolastici, egli decide sentito il consiglio di facoltà.

Art. 49. — Se lo studente all'atto di richiedere il passaggio da altra Università o Istituto universitario, domanda un'abbreviazione di corso, il direttore su conforme parere del consiglio di facoltà, può concedere l'iscrizione a uno degli anni di corso successivo al primo.

Art. 50. — Lo studente entro il 31 dicembre può chiedere il congedo con domanda al direttore. Questi trasmette il foglio di congedo contenente copia conforme della carriera scolastica dell'interessato al rettore o direttore dell'Università o Istituto universitario cui lo studente ha dichiarato volersi trasferire.

Solo per giustificati e gravi motivi il direttore può, in linea eccezionale, accordare il congedo dopo il 31 dicembre.

Art. 51. — Tutti gli studenti hanno il dovere di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche alle quali sono iscritti.

I professori e gli assistenti debbono accertarsi dell'assiduità, diligenza e profitto degli studenti nel modo che credono migliore anche per mezzo di appelli, interrogazioni ed esercitazioni.

Art. 52. — La segreteria deve tenere al corrente il registro della carriera scolastica degli studenti e formare per ogni corso di insegnamento l'elenco degli studenti che vi sono iscritti.

Ciascuno dei professori ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco dei propri iscritti e di farsene rilasciare copia.

TASSE SCOLASTICHE.

Art. 53. — Nella tabella n. 10 annessa al presente statuto, è riportato l'ammontare delle tasse e sopratasse dovute dagli studenti, le quali sono:

a) tassa di immatricolazione;
b) tassa annuale di iscrizione;
c) tassa di laurea o di diploma;
d) sopratassa annuale per esame di profitto;
e) sopratassa di ripetizione di ogni esame non superato;
f) sopratassa per ripetizione di ogni esame di laurea o di diploma non superato;
g) tassa annuale per i fuori corso;
h) sopratassa per esami di laurea o di diploma.

Oltre la sopratassa speciale annua di iscrizione istituita con il R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, numero 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939-, n. 226 ed aumentata con la legge 12 marzo 1942-XX, n. 294.

Nella tabella medesima è riportato l'ammontare del contributo speciale annuo dovuto per opere assistenziali e sportive.

Il consiglio di amministrazione può inoltre stabilire la corresponsione di speciali contributi per esercitazioni, per consumo o per garenzie di eventuali danni.

Gli iscritti al corso di perfezionamento in aerologia debbono pagare tutte le tasse e sopratasse indicate nella predetta tabella 10, eccettuata la tassa di immatricolazione.

Art. 54. — Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente all'Istituto, tranne la tassa di laurea o di diploma che si paga con cartolina vaglia intestata al Procuratore del registro della città di Napoli.

La tassa di immatricolazione deve essere pagata per intero all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Il pagamento della tassa annuale di iscrizione, della sopratassa speciale annua di iscrizione, della sopratassa per gli esami di profitto può essere ripartito in due rate eguali, la prima delle quali deve essere versata assieme alla tassa di immatricolazione, ovvero all'atto della presentazione dalla domanda di iscrizione ai corsi successivi al primo e la seconda entro il mese di marzo

Art. 55. — La sopratassa annuale per gli esami di profitto vale per il solo anno accademico per il quale è pagata la tassa di iscrizione ed è dovuta nuovamente ogni volta che lo studente fuori corso si ripresenti a sostenere esami di profitto.

La sopratassa per gli esami di laurea o di diploma deve essere pagata entro il mese di maggio, ed è dovuta nuovamente ogni volta che il candidato si presenta all'esame medesimo.

Art. 56. — Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 57. — Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse, sopratasse e contributi, non può essere ammesso agli esami, nè può essere iscritto al successivo anno di corso.

Egli, inoltre, non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento nè il congedo per trasferimento ad altra Università o Istituto.

Art. 58. — Gli studenti nel caso di passaggio da altre Università o Istituti universitari all'Istituto universitario navale, non sono tenuti a nuovo pagamento delle tasse o sopratasse o rate già versate per l'anno in corso, salvo l'obbligo di pagare la differenza quando le tasse pagate presso l'Università o Istituto di provenienza siano inferiori.

In nessun caso è ammessa la restituzione della differenza quando le tasse o sopratasse siano minori nell'Istituto navale a cui gli studenti facciano passaggio.

Art. 59. — I laureati o diplomati che intendono conseguire altra laurea o diploma debbono pagare nuovamente le tasse di immatricolazione e le tasse e sopratasse relative agli anni di corso che debbono ancora seguire pel conseguimento del titolo accademico cui aspirano.

Art. 60. — Gli studenti in disagiate condizioni economiche e più meritevoli possono ottenere dalla Cassa scolastica assegni in misura pari all'intero ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, o alla metà di esse.

Gli assegni sono direttamente versati dalla Cassa scolastica alla cassa dell'Istituto, ed il pagamento della tassa di laurea o di diploma è fatto dalla stessa Cassa scolastica, secondo le norme di cui all'art. 53.

Il regolamento speciale per la Cassa scolastica determina il funzionamento di essa e fissa le norme, per la valutazione del merito, ai fini della concessione degli assegni totali e parziali.

Art. 61. — Gli studenti orfani, mutilati o invalidi di guerra o orfani, mutilati o invalidi per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'A.O. o che si trovino nelle condizioni prevedute dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, possono ottenere, se siano in disagiate condizioni economiche, la dispensa dal pagamento delle tasse di immatricolazione e di iscrizione, della sopratassa per esami di profitto e della sopratassa speciale annua di iscrizione per il 1° anno di corso quando abbiano conseguito senza esami di riparazione il titolo di studi medi richiesto per l'ammissione all'Istituto.

Essi possono ottenere la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse quando abbiano superato gli esami consigliati dal consiglio di facoltà per l'anno precedente o un numero di esami corrispondente o che comunque sia ritenuto dalle autorità accademiche adeguato al piano degli studi consigliato e non siano stati respinti in alcun esame.

Sono estese agli studenti del Regio istituto universitario navale tutti i benefici concessi dalle vigenti disposizioni di legge a favore degli studenti delle Regie università ed Istituti universitari del Regno.

Art. 62. — Per ogni certificato di studio, copia ed estratti di atti e registri, di cui si faccia domanda, si deve pagare all'Istituto un diritto di segreteria di L. 3, non compreso il costo della carta bollata.

Per il rilascio di laurea o diploma che si riferiscono al termine degli studi, il diritto è di L. 3,50.

I diritti di segreteria si pagano alla cassa dell'Istituto e sono interamente devoluti all'Istituto.

ESAMI.

Art. 63. — Nell'Istituto si dànno, oltre ad esami di profitto, esami di laurea per le Sezioni di nautica e di economia marittima; esami di diploma per le Sezioni per capitani superiori di lungo corso e di macchina ed un esame finale per il corso di perfezionamento in aerologia.

Gli esami si dànno in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda un mese prima dell'inizio del nuovo anno accademico. E' vietata ogni altra sessione.

Art. 64. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore e sono composte di tre membri; il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libero docente o cultore della materia.

Solo in caso di legittimo impedimento del professore titolare della materia d'esame può essere chiamato a sostituirlo l'assistente, il quale, però, non può presiedere la commissione

Art. 65. — Gli studenti per essere ammessi all'esame di profitto e a quelli di laurea o di diploma debbono essere in regola col pagamento delle tasse e sopratasse.

Art. 66. — In ogni sessione, per ogni esame orale, si fanno due appelli in giorni diversi non consecutivi. L'iscritto che sia riprovato non può presentarsi che alla sessione successiva.

Lo studente che si ritiri durante un esame è considerato riprovato.

Art. 67. — Gli esami di laurea o di diploma si dànno nelle due sessioni, in giorni fissati dal consiglio di facoltà.

Art. 68. — Per essere ammesso all'esame di laurea o di diploma lo studente deve:

a) avere frequentato i corsi per il numero degli anni prescritti;

b) avere ottenuto l'approvazione negli esami di profitto in tutte le materie prescritte come fondamentali per il conseguimento del grado cui aspira e di due scelte tra le materie complementari;

c) avere pagata la prescritta sopratassa.

Art. 69. — L'esame di laurea per le Sezioni di nautica e di economia marittima consiste:

1) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta su tema preventivamente approvato dall'insegnante della materia prescelta e dal direttore;

2) nella discussione di due tesine orali su temi prescelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta, preventivamente approvate dal direttore.

Sia la dissertazione scritta che le tesine orali devono essere scelte fra le materie obbligatorie di preminente importanza per le finalità della Sezione.

L'esame di diploma per capitani superiori di lungo corso e di macchina consiste in una dissertazione orale su argomento assegnato dieci giorni prima dai professori della Sezione riuniti collegialmente.

L'esame finale per il corso di perfezionamento in aerologia consiste in un esame generale orale su tutte le materie svolte [illegible] eventuali esperimenti pratici.

Art. 70. — La commissione per gli esami di laurea è di regola composta di dieci membri, oltre il Presidente che è il direttore dell'Istituto, il quale nomina i membri della commissione; essa è costituita da professori ufficiali, in maggioranza, e da liberi docenti o cultori delle discipline che fanno parte della Sezione. La commissione potrà essere costituita da un numero minore di undici membri, ma non inferiore a sette.

La commissione per gli esami di diploma è di regola composta di sei membri, ed è presieduta, inoltre, dal direttore dell'Istituto, il quale nomina i membri della commissione, scelti tra i professori della Sezione, ed ha facoltà di aggregare alla commissione persone estranee esperte nelle discipline insegnate nella Sezione in numero non superiore a due.

La commissione per l'esame finale di aerologia è costituita dei professori del corso ed è presieduta dal direttore. Può parteciparvi un rappresentante designato dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 71. — Terminata la discussione ed esaurite le prove di cui all'art. 68, la commissione procede alla votazione secondo le norme prescritte dall'articolo seguente.

Nell'assegnazione dei voti si terrà conto dei punti riportati dal candidato sia negli esami di profitto, sia nelle esercitazioni compiute durante i corsi.

Art. 72. — Tutti gli esami di profitto, di laurea o di diploma sono pubblici.

Terminato l'esame ed allontanato il candidato ed il pubblico, la commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito. Ogni membro della commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti, di cui la commissione dispone.

E' approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti, e a pieni voti assoluti colui che ottiene i dieci decimi.

In caso di pieni voti assoluti, la commissione discute sulla assegnazione della lode, che deve essere approvata all'unanimità.

Art. 73. — Per gli insegnamenti che, per particolari convenzioni, a norma dell'art. 16, sono impartiti in altri Istituti, gli esami avranno luogo presso la sede dell'Istituto in cui sono impartiti.

Analogamente, per gli insegnamenti i quali vengono impartiti nell'Istituto anche per gli studenti appartenenti ad altri Istituti, gli esami avranno luogo nella sede dell'Istituto.

Nell'uno e nell'altro caso le commissioni esaminatrici sono composte a norma delle disposizioni che ne regolano la formazione nell'Istituto che è sede di esami. Le altre modalità e formalità sono stabilite dalle convenzioni.

Art. 74. — Le lauree e i diplomi conferiti dall'Istituto in nome del Re Imperatore, vengono rilasciate dal direttore con speciale menzione della lode, ove questa sia concessa.

Essi hanno esclusivamente valore di qualifica accademica.

I laureati in scienze economico-marittime sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio di cui alla tabella *L* del Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria.

Art. 75. — Ai membri delle commissioni esaminatrici sono corrisposte propine per gli esami di profitto e per quelli di laurea e di diploma secondo le norme stabilite con il R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2145 ».

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX, n. 1740.

Inclusione dell'abitato di Alcamo, in provincia di Trapani fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925-III, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925-III, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Alcamo in provincia di Trapani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, *foglio* 17. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1741.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della cura d'anime della parrocchia della Cattedrale di Asti dalla Cappellania corale di San Gottardo, del Capitolo cattedrale, ed unione al Canonicato di Santa Maria del Viallo, dello stesso Capitolo cattedrale.

N. 1741. R. decreto 30 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Asti in data 14 febbraio 1942-XX, relativo alla separazione della cura d'anime della parrocchia della Cattedrale di Asti dalla Cappellania corale di San Gottardo, del Capitolo cattedrale, ed unione al Canonicato di Santa Maria del Viallo, dello stesso Capitolo cattedrale.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1742.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Bernardino da Siena, in frazione Camazzole del comune di Carmignano di Brenta (Padova).

N. 1742. R. decreto 30 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 13 giugno 1942-XX, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di San Bernardino da Siena, in frazione Camazzole del comune di Carmignano di Brenta (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1743.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 1743. R. decreto 30 novembre 1942-XXI, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal signor Gherardo Guazzini, nella sua qualità di commissario prefettizio del comune di Sinalunga (Siena) di un appezzamento del terreno.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1943-XXI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1943-XXI, n. 11.
Aumento del diritto di magazzinaggio dovuto sulle merci custodite nei magazzini della dogana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129;
Ritenuti lo stato di necessità derivante da cause di guerra e la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvato con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato con l'art. 7 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, è sostituito dal seguente:
« Per tutte le merci, tanto in temporanea custodia quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli ovvero alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire 0,75 per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale.
Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a lire 1,50 dopo i primi dieci giorni di giacenza.
Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto, in alcun caso, del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e, per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni completi di giacenza ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, *foglio* 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 gennaio 1943-XXI, n. 12.
Soppressione degli Uffici di conciliazione delle frazioni di Murano, Chirignago, Favaro e Zelarino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 31 maggio 1941-XIX, n. 1582, del podestà di Venezia, con la quale si chiede che siano soppressi gli Uffici di conciliazione delle frazioni di Murano, Chirignago, Favaro e Zelarino e che il territorio della frazione Murano sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione di Venezia, laddove i territori delle altre frazioni anzidette siano sottoposti alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione di Mestre;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia;
Visti gli articoli 20 del R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 12, e 1 del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli Uffici di conciliazione delle frazioni di Murano, Chirignago, Favaro e Zelarino sono soppressi.
Il territorio della frazione Murano è sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione di Venezia e i territori delle frazioni Chirignano, Favaro e Zelarino sono sottoposti alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione di Mestre.
Il presente decreto entrerà in vigore nel sessantesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 454, *foglio* 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 gennaio 1943-XXI, n. 13.
Numero delle onorificenze che potranno essere conferite nell'anno 1943-XXI nell'Ordine dell'Aquila Romana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Nostro decreto del 14 marzo 1942-XX, n. 172;
Veduto il Nostro decreto del 5 settembre 1942-XX, n. 1119;
Sentiti il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Nostro Primo Segretario per l'Ordine dell'Aquila Romana;

In virtù della Nostra Regia prerogativa ed Autorità Magistrale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi dal 1° gennaio 1943-XXI, al 1° gennaio 1944-XXII nelle cinque classi dell'Ordine dell'Aquila Romana è il seguente:

Cav. di Gr. Croce d'argento	n. 35
Gr. Ufficialati	» 130
Commendatori	» 165
Ufficiali	» 400
Cavalieri	» 770

Art. 2.

Incarichiamo della esecuzione del presente decreto il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Nostro Primo Segretario dell'Ordine dell'Aquila Romana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 1° febbraio 1943-XXI.

Nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Palombaro (Chieti) e Fossalto (Campobasso).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti, rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni:

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono nominati commissari straordinari per la temporanea gestione delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate, con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti, i signori:

Ludovico Menna di Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Palombaro (Chieti);

Federico Loreto fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Fossalto (Campobasso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1943-XXI

MUSSOLINI

(425)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1943-XXI.

Nomina del sig. Tagi Raffaele a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Santambrogio Valentino fu Enrico, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Tagi Raffaele;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Tagi Raffaele è nominato rappresentante del sig. Santambrogio Valentino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 28 gennaio 1943-XXI

(405) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1943-XXI.

Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Bari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX col quale si faceva luogo alla nomina di Alberto Fiorese a commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Bari;

Visto le dimissioni in data 14 dicembre 1942-XXI inviate dal Fiorese medesimo;

Vista la proposta del prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari, del 21 dicembre 1942-XXI;

Decreta:

Il rag. Emanuele De Feo è nominato commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Bari, in sostituzione dell'avv. Alberto Fiorese.

Roma, addì 31 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: RICCI

(417)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 600 dell'11 gennaio 1943 relativo ai tipi e prezzi della maglieria intima, categoria « E ».

Con provvedimento P. 576 del 15 dicembre 1942-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 29 dicembre 1942-XXI, comma 9, il Ministero delle corporazioni ha vietato, dalla data di entrata in vigore del medesimo, la fabbricazione di prodotti tipo della categoria « E », contraddistinti dai numeri dall'1 al 13 e dal 21 al 25, nonchè dei prodotti tipo della categoria « I », contraddistinti dai numeri 30, 31 e 32, già contemplati nella tabella allegata al decreto Ministeriale 11 agosto 1941.

Al riguardo il Ministero suddetto ha precisato che il divieto in parola si riferisce anche a tutti i relativi sottotipi, contrassegnati con le diverse lettere dell'alfabeto.

(418)

Riassunto del provvedimento P. 611 del 13 gennaio 1943 relativo ai prezzi di vendita dei prodotti non alimentari destinati ai territori annessi.

Con provvedimento P. 611 del 13 gennaio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, sentito il parere del Ministero di grazia e giustizia, ha precisato che agli effetti della disciplina dei prezzi, le vendite di merci destinate ai territori annessi al Regno non possono considerarsi vendite fatte per l'esportazione.

Conseguentemente i produttori ed i commercianti che effettuano vendite di prodotti non alimentari destinati alla provincia di Lubiana, ai territori aggregati alla provincia di Fiume, ed ai territori costituenti le provincie di Zara, Spalato e Cattaro, hanno l'obbligo di praticare prezzi non superiori a quelli massimi consentiti, per le rispettive fasi di scambio, per le vendite nel Regno.

Analogo obbligo incombe a coloro che effettuano vendite di prodotti non alimentari destinati ai Possedimenti italiani dell'Egeo.

Ai contravventori alle norme del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

(420)

Riassunto del provvedimento P. 613 del 18 gennaio 1943 relativo ai tipi e prezzi delle ovatte per abbigliamento e per imbottitura.

Con provvedimento P. 613 del 18 gennaio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di ovatta per abbigliamento e per imbottitura possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi di vendita che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti o ai confezionisti industriali o a dettaglianti, sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, per confezioni in dozzine da 2 kg. o rotoli di pari peso, tara per merce, pagamento 30 giorni netto.

3. — Il produttore che venda prodotti-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica, aumentati di non oltre il 15 % per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre sui prodotti-tipo venduti in rotoli, due cartellini, uno fisso in principio e l'altro mobile alla fine del rotolo, e su quelli venduti in strisce di varie dimensioni, un cartellino per ogni striscia. Su tali cartellini, forniti dall'Ente del Tessile Nazionale, il produttore dovrà riportare le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore.

7. — Qualora una ditta commerciale suddivida in parti un rotolo di prodotti-tipo, per rivendere le parti ad altri commercianti, essa dovrà applicare su ciascuna di dette parti un duplicato del cartellino esistente nella pezza originale. Nel cartellino dovrà essere altresì indicata la ditta che ha operato la ripartizione del rotolo. Da tale obbligo è escluso il dettagliante per le vendite effettuate direttamente al consumatore.

8. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito dei cartellini contenenti le indicazioni di cui al punto 6.

9. — Il dettagliante non può asportare i due cartellini apposti secondo le prescrizioni del presente provvedimento, sino ad esaurimento del rotolo o della striscia.

10. — I fabbricanti di ovatta per abbigliamento o per imbottitura potranno vendere i prodotti già fabbricati o in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a condizione però che pratichino per tali prodotti prezzi non superiori a quelli dei prodotti-tipo cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche, ed applichino le disposizioni del precedente punto 6, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato aggiungendo a quello franco fabbrica, la maggiorazione del 45 % riservata al commercio.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i tessuti-tipo, i produttori non potranno effettuare la vendita se prima non avranno chiesto ed ottenuto la fissazione del prezzo seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX.

L'indicazione di tale prezzo, aumentato della maggiorazione 45 % riservata al commercio, dovrà essere riportata sui cartellini di cui al precedente punto 6.

11. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare fino al 28 febbraio 1943-XXI la vendita dei prodotti non tipo che si trovino in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e che quindi non siano muniti dei cartellini prescritti al precedente punto 10, ma dovrà praticare nella vendita al dettagliante prezzi non superiori a quelli risultanti dalle relative fatture di acquisto della merce presso il produttore, maggiorati al massimo del 15 %.

Il dettagliante potrà effettuare sino al 31 marzo 1943-XXI la vendita dei prodotti non tipo non muniti dei cartellini di cui al precedente punto 10, ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore o dal grossista fornitore, aumentati rispettivamente del 45 % e del 30 %.

12. — I commercianti grossisti ed i commercianti a dettaglio, a partire rispettivamente dal 1° marzo p. v. e dal 1° apri-

le p. v., non potranno vendere i manufatti non tipo di cui al precedente punto a prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio, per i corrispondenti prodotti-tipo cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati. Quando si tratti di manufatto non tipo avente caratteristiche migliori di quelle stabilite per il prodotto tipo più pregiato della classe cui il manufatto non tipo appartiene, non potranno essere praticati in nessun caso prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio per tale manufatto tipo.

I manufatti non tipo aventi caratteristiche più scadenti di quelle dei prodotti-tipo, dovranno essere venduti a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per questi ultimi.

13 — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

14. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX n. 645.

15. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DELLE OVATTE PER ABBIGLIAMENTO E PER IMBOTTITURE

	PREZZO MASSIMO di vendita dal produttore franco fabbrica	di vendita al consumatore
	Lire per Kg.	
TIPO 1. — *Ovatta incollata di colore grigio per abbigliamento.* Composta di 100 % rigenerato stracci cotone, colorato scuro (classe « f » n. 56)	10,25	14,85
TIPO 1-*a*. — *Ovatta cardata di colore grigio per imbottitura.* Composta come il tipo n. 1	8,75	12,70
TIPO 2. — *Ovatta incollata di colore chiaro per abbigliamento.* Composta di 100 % rigenerato stracci cotone bianco IV (classe « f » n. 55)	10,05	14,55
TIPO 2-*a*. — *Ovatta cardata di colore chiaro per imbottitura.* Composta come il tipo n. 2	8,75	12,70
TIPO 3. — *Ovatta incollata di colore bianco per abbigliamento.* Composta di 100 % rigenerato stracci di cotone chiaro e chiarissimo (classe « f » n. 44)	13,60	19,70
TIPO 3-*a*. — *Ovatta cardata di colore bianco per imbottitura.* Composta come il tipo n. 3	11,70	16,95
TIPO 4. — *Ovatta incollata di juta colore naturale per abbigliamento.* Composta di 80 % juta da macero (classe « c » n. 24) e di 20 % rigenerato stracci cotone bianco IV classe « f » n. 55)	8,55	12,40

(419)

Riassunto del provvedimento P. 619 del 26 gennaio 1943 relativo all'addebito degli imballaggi delle calzature.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 619 del 26 gennaio 1943-XXI, allo scopo di regolare i rapporti fra venditore e compratore di calzature, circa il prezzo di addebito delle scatole di cartone, di qualsiasi tipo usate per imballaggio delle calzature stesse, ha disposto quanto segue:

Fino a quando non interverranno speciali disposizioni che vietino l'impiego dei suddetti imballaggi per le calzature, i fabbricanti di calzature hanno facoltà di vendere tali prodotti senza impiego delle scatole di cartone. Qualora detti imballaggi siano richiesti dal compratore, l'addebito a carico di quest'ultimo non dovrà superare i seguenti limiti:

scatole contenenti un paio di calzature da uomo o da donna: L. 2, per scatola;

scatole contenenti un paio di calzature da ragazzo o da bambino: L. 1, per scatola.

I prezzi massimi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi onere e perciò anche del contributo E.N.C.C. e dell'imposta sull'entrata.

I commercianti hanno facoltà di porre il suddetto importo della scatola a carico del cliente che la richieda; oppure di restituire la scatola ancora in buone condizioni alla ditta produttrice delle calzature, che dovrà rimborsare l'addebito.

Con l'occasione si precisa, ad evitare abusi anche nell'addebito degli imballaggi esterni (casse, scatoloni, ecc.), che l'addebito posto dai produttori a carico dei rivenditori, comprensivo di qualsiasi onere, non dovrà superare i seguenti limiti per ciascun paio di calzature contenute negli imballaggi stessi:

per ciascun paio di calzature da uomo o da donna: L. 1;

per ciascun paio di calzature da ragazzo o da bambino: L. 0,50.

Per tale addebito non è ammessa la rivalsa sul consumatore.

(426)

Riassunto del provvedimento P. 620 del 26 gennaio 1943 relativo ai prezzi al minuto degli alcoli di 2ª categoria.

Il Ministero delle corporazioni, a seguito della circolare P. 597 del 10 gennaio 1943-XXI, con la quale — in conseguenza della revisione del regime dei prezzi e di quello fiscale degli alcoli, disposta con decreti del Ministro per le finanze, rispettivamente del 25 giugno 1942-XX e del 22 dicembre 1942-XXI, sono stati fissati nuovi prezzi massimi di vendita degli spiriti (puro e denaturato) di 2ª categoria — ha stabilito come segue corrispondenti prezzi massimi per la minuta vendita, valevoli per tutto il Regno:

Alcole denaturato, gradi 90, prezzi massimi: per litro L. 7,90; per kg. L. 9,50;

Alcole denaturato, gradi 94, prezzi massimi: per litro L. 8,20; per kg. L. 10;

Alcole puro, gradi 95-96, prezzi massimi: per litro L. 53; per kg. L. 65;

Alcole assoluto denaturato, gradi 99,7, prezzi massimi: per litro L. 9,65; per kg. L. 12;

Alcole assoluto puro T. V., gradi 99,9, prezzi massimi: per litro L. 57; per kg. L. 72;

Alcole assoluto puro buon gusto, gradi 99,9, prezzi massimi: per litro L. 60; per kg. 75,50.

(627)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Regio decreto in data 11 gennaio 1943 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Silva Carlo, residente nel comune di Osimo, distretto notarile di Ancona, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 20 febbraio 1943, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, numero 1953.

Roma, addì 26 gennaio 1943-XXI

(398) p. *Il Ministro*: PELOSI

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Regio decreto in data 11 gennaio 1943 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Maddalena Crescenzio, residente nel comune di Castropignano, distretto notarile di Cam-

pobasso, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 3 febbraio 1943, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 26 gennaio 1943-XXI

(393) p. *Il Ministro*: PELOSI

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Regio decreto in data 11 gennaio 1943 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Pitruzzella Salvatore, residente nel comune di Santa Fiora, distretto notarile di Grosseto, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 14 febbraio 1943, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 26 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: PELOSI

(400)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato provvisorio del Prestito del Littorio:

Numero d'ordine: 38. — Numero del certificato provvisorio: 4661. — Consolidato: 5 %. — Data di emissione: 24 gennaio 1927. — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia succursale di Teramo. — Intestazione: Di Emidio Florindo fu Antonio. — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento del suddetto certificato provvisorio, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» il certificato provvisorio denunziato smarrito, si provvederà per la consegna a chi di ragione del titolo definitivo del Prestito del Littorio corrispondente al certificato di cui trattasi.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4506)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 53 per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1943-XXI — il nominativo *Lozio Nicola*, riferibile alla ricevuta n. 220, deve intendersi rettificato in *Sozio Nicola*.

(428)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 aprile 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, con sede nel comune di Castelbuono (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 4 dicembre 1941, con il quale il dott. Salvatore De Franchis è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto dott. De Franchis è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Antonio Di Giovanni di Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelbuono, in liquidazione, avente sede nel comune di Castelbuono (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Salvatore De Franchis.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(383)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, con sede nel comune di Castelbuono (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduti i propri provvedimenti, in data 9 agosto 1940-XVIII e 4 dicembre 1941-XX con i quali i signori rag. Giuseppe Fiorentino e dott. Salvatore De Franchis sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto rag. Fiorentino è deceduto e che il cennato dott. De Franchis è stato richiamato alle armi, per cui occorre provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

L'avv. Antonio Di Giovanni di Salvatore ed il comm. dott. Enrico Wolleb fu Adolfo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, avente sede nel comune di Castelbuono (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del rag. Giuseppe Fiorentino e del dott. Salvatore De Franchis.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 gennaio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(384)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano, in liquidazione, con sede in Collesano (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS.ma del Miracoli » di Collesano, con sede nel comune di Collesano (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 9 febbraio 1942-XX, con il quale il dott. Salvatore De Franchis è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto dott. De Franchis è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Gioacchino Failla Guerrieri fu Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. dei Miracoli » di Collesano, in liquidazione, avente sede nel comune di Collesano (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dottor Salvatore De Franchis.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1943-XXI.

V. AZZOLINI

(391)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 60 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo Stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvedimenti a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, registro n. 22, foglio n. 63, con il quale venne indetto un concorso per esami a 60 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 13 aprile 1942;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Con riserva di provvedimento per l'eventuale conservazione dei benefici di cui all'art. 2 del citato R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, a favore dei candidati Gulotta Francesco, Primerano Nicola, Puma Alessandro e Sardella Gaetano, i quali nelle prove scritte riportarono la votazione media non inferiore ai sette decimi, qualora comprovino di non avere potuto sostenere la prova orale perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 60 posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	TOTALE
1	Inzerillo Girolamo	7,50	9	16,50
2	Venezia Baldassarre	7	9,20	16,20
3	Lizzio Isidoro	8,25	7,80	16,05
4	Birga Alberto	7,33	8,50	15,83
5	Pederzoli Lelio	7,50	8	15,50
6	Baldini Angelo	8,16	7,25	15,41
7	Marciano Vincenzo	7,33	8	15,33
8	Iannuzzi Alberto	7,50	7,80	15,30
9	Messina Giacomo	7,41	7,75	15,16
10	Addante Gaetano	7,58	7,50	15,08
11	Locatelli Giovanni	7,33	7,70	15,03
12	Coco Pietro	7,75	7,25	15
13	Scollo Vito Paolo	7	7,90	14,90
14	Di Leo Ruggero	7	7,75	14,75
15	Miconi Renzo	7,31	7,25	14,56
16	Sinnona Ignazio	7	7,50	14,50
17	De Rosa Luigi	7	7,10	14,10
18	Picone Antonio	8	6	14
19	Pinotti Riccardo	7,75	6	13,75
20	Battiato Mario	7,66	6	13,66
21	Cenci Lodovico	7	6,50	13,50
22	Ruocco Mario	7,33	6	13,33
23	Mirenghi Nicola	7	6,25	13,25
24	Luchetti Aldo	7	6,20	13,20
25	Calogero Primo	7	6,10	13,10
26	Mele Paolo	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Inzerillo Girolamo
2. Venezia Baldassarre
3. Lizzio Isidoro
4. Birga Alberto
5. Pederzoli Lelio
6. Baldini Angelo
7. Marciano Vincenzo
8. Iannuzzi Alberto
9. Messina Giacomo
10. Addante Gaetano
11. Locatelli Giovanni
12. Coco Pietro
13. Scollo Vito Paolo
14. Di Leo Ruggero
15. Miconi Renzo
16. Sinnona Ignazio
17. De Rosa Luigi
18. Picone Antonio
19. Pinotti Riccardo
20. Battiato Mario
21. Cenci Lodovico
22. Ruocco Mario
23. Mirenghi Nicola
24. Luchetti Aldo
25. Calogero Primo
26. Mele Paolo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1942-XXI

Il Ministro: Di Revel

(412)

REGIA PREFETTURA DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto l'avviso di concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1940, pubblicato il 19 marzo 1941 e prorogato in data 26 giugno detto anno;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso in data 18 novembre 1942 con la quale si forma la graduatoria delle concorrenti;

Visto gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle partecipanti al concorso dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1940:

1. Lorenzini Sara . . . . . . punti 54,000
2. Pinchetti Maria . . . . » 51,5312
3. Dal Col Maria . . . . » 50,3750
4. Selle Ida . . . . » 48,9687
5. Cadorin Antonia . . . . . . » 45,7189
6. Casanova Eugenia . . . . . . » 44,6875
7. Cesco Rossi Elvira . . . . . » 44,2500
8. Colli Maria . . . . » 42,1562
9. Checuz Elsa. . . . . . . » 41,0625
10. Della Lucia Anna Maria . . . . » 38,2812
11. Bertoldi Nella . . . . . . » 37,1900

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 25 gennaio 1943-XXI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto in data odierna col quale si approva la graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 nella provincia di Belluno;

Viste le indicazioni fatte dalle concorrenti circa le sedi preferite e tenuto presente l'ordine della graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra le seguenti concorrenti:

1) Lorenzini Sara, per la condotta di Belluno - V reparto;
2) Pinchetti Maria, per la condotta di S. Gregorio nelle Alpi;
3) Dal Col Maria, per la condotta di Lorenzago;
4) Selle Ida, per la condotta di S. Nicolò Comelico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 25 gennaio 1943-XXI

(377) *Il Prefetto.*

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.